

*L'amministrazione separata dei beni di proprietà delle frazioni*

L'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva delle frazioni è disposta dalla legge, la quale determina con norma inderogabile gli organi competenti a provvedervi e le modalità di costituzione degli stessi (art. 26 l. 16 giugno 1927, n. 1766; l. 17 aprile 1957, n. 278); in tale materia, pertanto, non può farsi ricorso alla consuetudine, la quale, invece, è rilevante ai fini dell'accertamento del diritto di uso civico e dell'estensione di questo. Sia per l'art. 26 l. 16 giugno 1927, n. 1766, sia per la l. 17 aprile 1957, n. 278, l'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico è predisposta nell'interesse di tutti i frazionisti residenti ed in particolare, a sensi della citata ultima legge, alla costituzione dell'organo competente a provvedere a tale amministrazione deve concorrere la generalità dei cittadini, residenti nella frazione; pertanto, illegittimamente un prefetto, attribuendo rilevanza al fatto che per antico uso l'amministrazione dei beni di uso civico fosse riservata a distinte collettività di frazionisti ed esercitata a mezzo di organi particolari di origine consuetudinaria, omette di procedere alla costituzione del comitato indicendo le elezioni, a norma della disposizione citata, fra tutti i cittadini della frazione cui appartengono i beni di uso civico soggetti all'amministrazione separata. — C. Stato (Sez. VI), 28 settembre 1971, n. 708, Com. Rocca Pietore c. Pref. Belluno, in Rep. fo. it., 1971 n. 7 e 8 e pubbl. in Cons. Stato, 1971, I, 1625; Foro amm., 1971, I, 2, 982.